



# **COMUNE DI FALCONARA ALBANESE**

## **(Provincia di Cosenza)**

Via Matteotti, 26 – 87030 Falconara Albanese (CS) - Telefono 0982 82018 – Fax 0982 82289  
Codice Fiscale e Partita IVA 86001230787 – Codice Istat 078052 – Codice Catastale D473

Mail certificata [comunefalconaraalbaneseprotocollo@legalmail.it](mailto:comunefalconaraalbaneseprotocollo@legalmail.it)

**PROT. N. 5766 DEL 26/09/2020**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**N. 15 DEL 26/09/2020**

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS - DISPOSIZIONI INERENTI L'USO DI PROTEZIONI DELLE VIE AEREE E AZIONI DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

### **IL SINDACO**

**VISTI** tutti i D.P.C.M. emanati in merito;

**VISTE** tutte le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Calabria in materia di Coronavirus;

**VISTA**, in particolare l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 68 del 25/09/2020;

**VISTE** tutte le proprie precedenti Ordinanze relative all'Emergenza Coronavirus;

**RITENUTO**, dover recepire e mettere in atto le nuove disposizioni impartite dalla Regione Calabria con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 68/2020, secondo lo "Status Quo" del territorio del Comune di Falconara Albanese;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 che attribuisce al sindaco la competenza ad emanare ordinanze in materia sanitaria ed igiene pubblica;

### **ORDINA**

per quanto in premessa, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, **FINO A TUTTO IL 7 OTTOBRE 2020**:

1. È disposto l'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all'aperto, per tutto l'arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe

previste dalle norme vigenti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono comunque esentati dall'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti e le persone durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva.

2. Sono confermati il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione;
3. È disposto, per tutte le attività economiche, produttive e ricreative e per gli uffici pubblici ed aperti al pubblico, l'obbligo di rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo l'accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 C° e comunicando la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente per gli adempimenti di consequenziali.
4. Resta fermo il divieto di ingresso e spostamento nel territorio comunale di persone sottoposte a misure di isolamento domiciliare da parte dell'Autorità Sanitaria. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
5. Le attività economiche, produttive e commerciali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle linee guida e/o protocolli Nazionali e Regionali;
6. L'inosservanza di tale Ordinanza comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 5. Restano efficaci e vigenti le ulteriori misure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, prorogate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020.
7. Restano vigenti, altresì, le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19;
8. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
9. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
10. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria

dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

## **DISPONE**

In caso di inottemperanza si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La Polizia Municipale, le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto, facendo presente fin d'ora che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art 650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità". La mancata osservanza dell'ordinanza si integra sia quando manca l'autocertificazione che quando manca l'esibizione della documentazione per come richiesta.

La presente ordinanza è NOTIFICATA per PUBBLICI PROCLAMI, mediante pubblicazione all'Albo pretorio del sito web del Comune di Falconara Albanese nonché diffusa mediante affissione negli spazi pubblici e privati e trasmessa:

- Al Presidente della Regione Calabria [dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it)
- Al Presidente della Provincia di Cosenza [presidente@pec.provincia.cs.it](mailto:presidente@pec.provincia.cs.it)
- Alla Prefettura di Cosenza [protocollo.prefcs@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcs@pec.interno.it)
- Alla locale Stazione Carabinieri di SAN LUCIDO [tcs25193@pec.carabinieri.it](mailto:tcs25193@pec.carabinieri.it)
- Alla Polizia Municipale Sede

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge 7 AGOSTO 1990, N. 241

## **AVVERTE**

CHE l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'Ufficio del Sindaco. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 26/09/2020

Il Sindaco  
f.to Geom. Ercole CONTI